

REP 883
12/01/24



COMUNE DI CANDIOLO - (TO)

Piazza Sella n. 1 – 10060 CANDIOLO
p.IVA 01717430019
tel. 011-99.34.807,8,9 – fax 011- 96 22 663
sito INTERNET : www.comune.candiolo.torino.it
e-mail: cultura@comune.candiolo.torino.it

CONVENZIONE
TRA
IL COMUNE DI CANDIOLO
E
LA SCUOLA DELL'INFANZIA "E.VILLA DI MONTPASCAL"

Convenzione attuativa dell'art. 14, comma 2 della l.r. 28 dicembre 2007 n° 28 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa" tra il Comune di Candiolo e l'Ente Gestore della scuola dell'infanzia "E.Villa di Montpascal".

Premesso :

- che la scuola dell'infanzia risponde al principio del pluralismo istituzionale ed educativo, sancito dalla Costituzione,
- che essa svolge una pubblica funzione di carattere educativo e sociale;
 - o che la stessa è:
- scuola dell'infanzia paritaria ai sensi della legge 62/2000;
- *scuola dell'infanzia paritaria gestita da soggetto giuridico senza fini di lucro e svolgimento del servizio con modalità non commerciale ex art. 5 del D.M. MIUR n. 278 del 28 marzo 2019*
- che la Regione Piemonte, con l'art. 14 della l.r. 28 dicembre 2007 n. 28 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa" intende garantire il diritto alla libertà di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli artt. 3,33 e 34 della Costituzione;
- che gli interventi finanziari tendono al conseguimento della parità di trattamento degli utenti delle diverse scuole dell'infanzia statali, comunali e paritarie, funzionanti nel territorio;
- che l'intervento finanziario a favore delle scuole dell'infanzia previsto dalla succitata legge regionale è distinto ed integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi altro contributo erogato in base alla normativa statale e regionale o da convenzione.

TRA

Il Comune di Candiolo cod. fiscale 01717430019

E

La Scuola dell'Infanzia E.VILLA DI MONTPASCAL avente sede legale a Candiolo – via Torino 11 – C.F.86001490019. Con:

n. QUATTRO sezioni autorizzate

n. QUATTRO insegnanti

n. UNA educatrice

ubicata a Candiolo, via Torino 11 – tel. 0119625931

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione

Articolo 2 – Accoglienza dei bambini

L'ente gestore della scuola convenzionata si impegna ad accogliere, nei limiti della capienza autorizzata, tutti i bambini – in età di ammissione alla scuola dell'infanzia – senza discriminazione di sesso, etnia, cultura o religione, favorendo in particolare l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio-culturale o disabili in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge n. 104/92 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"

Articolo 3 – Partecipazione delle famiglie

La scuola si impegna a favorire, analogamente a quanto previsto per le scuole dell'infanzia statali, la partecipazione delle famiglie alla gestione della scuola attraverso la costituzione di un organo collegiale, in cui siano rappresentate le famiglie e le componenti scolastiche.

Articolo 4 – Contribuzione degli utenti

L'ente gestore si impegna, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Comune, sentita la commissione di cui al successivo articolo 11 ad applicare a carico degli utenti quote differenziate di contribuzione che tengano conto delle condizioni socio-economiche delle famiglie

Articolo 5 – Adempimenti della scuola

L'ente gestore della scuola si impegna:

- ad operare, nell'autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi nel rispetto della normativa di settore;
- a conformare il calendario annuale e l'orario di funzionamento della scuola a quelli stabiliti dalle norme vigenti, a garantire il funzionamento della scuola per almeno otto ore giornaliere, salva la facoltà per la stessa di offrire maggiori prestazioni;
- a uniformarsi alla normativa vigente per quanto riguarda il numero di alunni per sezione;
- a garantire locali idonei al funzionamento e allo svolgimento dell'attività didattica nel rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la sicurezza, l'accessibilità dei locali e le condizioni igienico-sanitarie

Articolo 6 – Personale

Il personale operante nella scuola dell'infanzia dovrà essere in possesso del titolo di studio corrispondente all'incarico ricoperto. In particolare il personale insegnante dovrà essere provvisto del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente.

In caso di personale volontario, anche questo dovrà essere in possesso di idoneo titolo di studio corrispondente alla funzione svolta.

Al personale dipendente (direttivo, docente e non docente) saranno applicati i contratti collettivi nazionali di categoria.

Articolo 7 – Rendicontazione

L'ente gestore assicura la pubblicità dei vari bilanci.

L'ente gestore si impegna a trasmettere al Comune - entro il 30 aprile dell'anno successivo - un rendiconto sottoscritto dal legale rappresentante, circa l'utilizzazione dei contributi di cui all'articolo 10 ed una relazione sull'attività svolta nella quale siano evidenziati:

- numero delle sezioni attivate;
- numero di bambini iscritti a ciascuna sezione;
- numero e qualifica del personale impiegato;
- sistema tariffario applicato

Articolo 8 – Indicatori di gestione

Il rendiconto di gestione di cui all'articolo 7 dovrà fare riferimento ai seguenti indicatori economico-finanziari desunti dal bilancio consuntivo:

ENTRATE

- Contributo di cui all'art. 14 della L.R. 28 dicembre 2007 n. 28
- Contributo erogato dal Comune nel corso dell'anno di riferimento ai sensi della presente convenzione e di cui all'art. 9 – lettera a
- Rette a carico delle famiglie
- Contributo del Ministero Pubblica Istruzione

SPESE

- Oneri per il personale educativo ed ausiliario
- Spese connesse alla convenzione con congregazioni religiose o relative ad Altre forme di cooperazione
- Spese generali di funzionamento della scuola
- Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria
- Spese per attività didattiche

Articolo 9 – Adempimenti del Comune

Il Comune, preso atto degli impegni assunti dalle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate per lo svolgimento del loro servizio sociale ed educativo, sostiene le stesse attraverso i seguenti interventi:

- a) eroga alla scuola dell'infanzia convenzionata un contributo annuo per le spese di gestione pari a € 37.600,00 al lordo della ritenuta di legge
- b) inoltra alla Regione Piemonte, entro i termini stabiliti dalla vigente normativa regionale, la domanda di contributo finalizzato al sostegno del funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate
- c) trasferisce, in aggiunta al proprio intervento contributivo, i contributi regionali previsti da specifica normativa
- d) assicura il coordinamento nell'ambito della rete dei servizi per la prima infanzia e con i servizi educativi presenti sul territorio comunale

I contributi di cui alle lettere a) e c) saranno assoggettati alle ritenute – se e in quanto dovute – previste dall'art. 28 del D.P.R. 600/1973 e successive modifiche ed integrazioni

Articolo 10 – Contributo Comunale

Il contributo di cui al precedente articolo 9 lettera a) – verrà erogato annualmente, in base alle disponibilità di bilancio, al fine di realizzare un trattamento paritario nei confronti degli utenti delle diverse scuole dell'infanzia . Il suddetto contributo rimarrà fisso fino alla scadenza della presente convenzione. Il versamento avverrà in due rate pari al 50% dell'importo totale e verrà erogato entro il mese di Gennaio e Luglio di ogni anno solare.

L'ente gestore dovrà trasmettere al Comune un dettagliato rendiconto circa l'impiego del contributo stesso.

Articolo 11 – Commissione

E' istituita una Commissione composta da una rappresentanza del Comune (2 membri del consiglio comunale) una rappresentanza della scuola (due membri del consiglio di Amministrazione) ed una rappresentanza dei genitori (2 componenti), con il compito di:

- a) verificare l'applicazione della presente convenzione
- b) esaminare il rendiconto di cui al precedente articolo 7
- c) esprimere il parere sulla contribuzione da applicare agli utenti di cui al precedente art. 4
- d) sostenere lo sviluppo di rapporti tra la scuola dell'infanzia paritaria e altri tipi di scuola esistenti nel Comune.

La Commissione opera a titolo gratuito.

Articolo 12 – Validità della convenzione

La presente convenzione ha validità di anni QUATTRO, decorrenti da marzo 2024, ed è rinnovabile espressamente con specifico provvedimento deliberativo alla scadenza.

Data..05/12/2023.....

Per il Comune
qualifica

Bruno Stefanini



Per l'Ente Gestore
Il Legale Rappresentante

don Carlo Chiomenti